

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 57 del 06/10/2010 - rif. VISF/GE/10/19906**

Deliberazione n. 57 del 06/10/2010 - rif. VISF/GE/10/19906 d.lgs 163/06 Articoli 81, 83 - Codici 81.1, 83.1

Nel caso di gestione indiretta di servizi per il pubblici in ambito culturale, attuata mediante procedure ad evidenza pubblica, la gara deve essere aggiudicata "sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti" (cfr. art. 115, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 42/2004), o adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. artt. 81, co. 2 e 83 D. Lgs. 163/2006) che appresta garanzia maggiore all'operare del libero confronto concorrenziale, includendo nella valutazione delle offerte oltre l'aspetto economico anche e soprattutto l'aspetto qualitativo.

Deliberazione n. 57 del 06/10/2010 - rif. VISF/GE/10/19906 d.lgs 163/06 Articoli 197, 30 - Codici 197.1, 30.1

I servizi per il pubblico, consistenti in attività di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, per effetto del combinato disposto degli artt. 117, co. 4, e 115, co. 3, D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), qualora si decida per la gestione indiretta, vanno affidati in concessione. Diversamente, la gestione indiretta dei servizi strumentali integra un appalto (cfr. Corte di Cass., sez. UC, ordinanza n. 12252/2009). Tuttavia, nel caso si scelga di aggregarli ai servizi per il pubblico (cd. integrazione orizzontale), il regime giuridico applicabile è nuovamente quello della concessione (cfr. art. 117, co. 3, D. Lgs. 42/2004). Con riguardo alle attività di una biblioteca, servizi quali l'erogazione di informazioni bibliografiche, la fornitura di riproduzioni, i servizi relativi al prestito di cui all'art. 61, co. 2, lettere a), c) e d) del d.P.R. n. 417/95; nonché i servizi di carattere generale (lettera e)) che coincidono con i servizi elencati all'art. 117, rappresentano "servizi aggiuntivi" offerti al pubblico e, come tali, secondo l'orientamento dottrinale, rispondono ai requisiti di "servizio pubblico". Infatti, sussistono: l'imputabilità e la titolarità del servizio in capo ad una p.a.; la destinazione del servizio al soddisfacimento di bisogni della collettività; la predisposizione da parte della p.a. di un programma di gestione vincolante per l'affidatario; ed, infine, il mantenimento in capo ad essa di poteri di indirizzo, vigilanza e intervento. L'ipotesi del "servizio pubblico" ricorre se la prestazione resa soddisfa in via immediata le esigenze degli utenti, costituendo, al contrario, "mero servizio" quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante (cfr. ex multis TAR Liguria, sez. II, 9 gennaio 2009, n. 39).